

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2015, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.** (15R00393) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2015, n. 14.

**Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).** (15R00394) Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003.** (15R00410) . . . . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 2015, n. 2.

**Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale.** (15R00411) . . . . . Pag. 5

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 10.

**Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori.** (15R00323) . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2015, n. 11.

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.** (15R00322) Pag. 14

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2015, n. 36.


**Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005.** (15R00257) . . . . . Pag. 46

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37.

**Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.** (15R00258) . . . . . Pag. 47



REGIONE ABRUZZO	REGIONE SICILIA
<p>LEGGE REGIONALE 9 giugno 2015, n. 14.</p> <p><b>Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative).</b> (15R00363). <i>Pag.</i> 57</p>	<p>LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.</p> <p><b>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.</b> (15R00346)..... <i>Pag.</i> 59</p> <p>LEGGE 7 maggio 2015, n. 10.</p> <p><b>Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.</b> (15R00347)..... <i>Pag.</i> 91</p>



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2015, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 - S2 - del 23 luglio 2015)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

*Modifica all'art. 30 della l.r. statutaria 1/2005*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.”.

Art. 2.

*Modifica all'art. 32 della l.r. statutaria 1/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 32 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

Art. 3.

*Modifica all'art. 46 della l.r. statutaria 1/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 46 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 luglio 2015

CHIAMPARINO

15R00393

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2015, n. 14.

**Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 - S1 - del 9 luglio 2015)*

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 23 febbraio 1995, n. 24*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (*Esclusività del servizio di trasporto*).

1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis.”.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 24/1995*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 24/1995, è inserito il seguente:


“2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).”.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie*

1. I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo quanto disposto dall'articolo 1 bis della l.r. 24/1995, come inserito dalla presente legge.

2. In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali.



## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 luglio 2015

CHIAMPARINO

15R00394

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 27 gennaio 2015)*

*(Omissis)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

“Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori”.

## Art. 2.

*Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: “disciplina l'agriturismo,” sono inserite le seguenti: “le fattorie didattiche, le fattorie sociali,” e dopo le parole: “la continuazione delle attività agricole attraverso” sono inserite le seguenti: “la multifunzionalità delle aziende,”.

## Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Nella lettera *e)* del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “e didattiche” sono soppresse.

2. Nella lettera *d)* del comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: “di trasformazione e di commercializzazione” sono inserite le seguenti: “nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino”.

3. Nel comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “commi 3, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3, 4 e 5”.

## Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“3-bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'art. 2, comma 2, lettera *e)*, il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.”.

2. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: “e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera *e)*,” sono soppresse e le parole: “non sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “non è soggetto”.

## Art. 5.

*Inserimento del capo II-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“Capo II-bis. Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali”.



## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 14-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14-bis- (*Fattoria didattica*).

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

2. Le attività di fattoria didattica sono volte a favorire:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;

b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;

c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.”

## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 ter. (*Fattoria sociale*).

1. Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'art. 2135 del codice civile, finalizzati:

a) al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) ad altre finalità individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

3. I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 17-bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.”

## Art. 8.

*Inserimento dell'art. 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 quater. (*Formazione*).


1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dai soggetti che offrono formazione professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente “Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.”

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 quinquies. (*Rapporto di connessione*).



1. Il requisito del rapporto di connessione previsto dagli articoli 14-bis e 14 ter è soddisfatto se le attività previste da questi articoli sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola.”.

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 sexies. (*Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali*).

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione.”.

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 septies. (*Vigilanza e sanzioni*).

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;

b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni “fattoria didattica”, “fattoria sociale” e termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;

e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale;

b) esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;

c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.”.

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

“Art. 14 octies. (*Disciplina di attuazione*).

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;

b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;

c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo.

2. Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.


3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA.”.

Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come inserito dall'art. 12 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questa legge si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 tiene luogo della SCIA prevista dall'art. 14-bis della medesima legge, come inserito dall'art. 6 della presente legge.



## Art. 14.

*Inserimento dell'art. 55-bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo l'art. 55 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel capo IX del titolo I, è inserito il seguente:

“Art. 55-bis. *(Interventi per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (scopazzi del melo) e di altre patologie delle piante).*

1. Per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (APP) nel territorio provinciale e favorire il coinvolgimento attivo dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo dei terreni nell'attuazione delle misure di contenimento del fitoplasma, la Provincia promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio e di gestione delle predette misure svolte dalle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e dagli enti di ricerca in materia agricola.

2. Nel caso di mancata estirpazione delle piante che presentano i sintomi dell'APP, individuate anche nell'ambito delle attività di monitoraggio e gestione delle misure di contenimento previste dal comma 1, la struttura competente in materia fitosanitaria segnala, ai proprietari o ai conduttori previsti dal comma 1, le piante da estirpare e assegna un termine per provvedervi secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche il contraddittorio tra le parti e l'imputazione delle spese per le analisi eventualmente richieste dagli interessati. In caso d'inosservanza del predetto termine, la Provincia può provvedere, a spese dei trasgressori, all'estirpazione d'ufficio mediante le proprie strutture o avvalendosi di soggetti terzi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

4. La deliberazione prevista dal comma 2 stabilisce le modalità per l'attuazione delle misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma APP e individua le misure fitosanitarie da adottarsi sul territorio provinciale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 febbraio 2006 (Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma apple proliferation phytoplasma).

5. Quest'articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle altre patologie determinate da organismi nocivi di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno, dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali individuati dalle disposizioni nazionali con specifici decreti di lotta obbligatoria.”

## Art. 15.

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 gennaio 2015

ROSSI

15R00410

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 2015, n. 2.

**Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 17/02/2015)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle norme statali in materia, questa legge disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia riserva particolare attenzione al riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini dei diversi gruppi linguistici e alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali



di questi gruppi, nonché all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro e alla promozione delle azioni positive per la sua realizzazione.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sull'Europa 2015».

## Capo II

### PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Art. 2.

##### *Collaborazione interistituzionale*

1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione.

3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale può adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea.

4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo con modalità stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

#### Art. 3.

##### *Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il Consiglio provinciale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni ed enti locali previste a livello nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi ai soggetti competenti, indicati nell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, il Consiglio provinciale può consultare la Giunta sull'attuazione delle politiche di settore e chiedere elementi informativi per predisporre in tempo utile le proprie osservazioni da inviare agli organi statali competenti.

3. Il Consiglio provinciale può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà, istituita per iniziativa del Comitato delle regioni, per favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

#### Art. 4.

##### *Informazione sui processi decisionali europei*

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo:

a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attività svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi;

b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012;

c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.


2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui:

a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale;

b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione;

c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.



## Art. 5.

*Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea*

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui Progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2.

2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate.

3. Con le modalità stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarietà della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale può approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.

## Art. 6.

*Sessione europea*

1. Annualmente il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, per quanto d'interesse della Provincia, e la relazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.

2. Il Consiglio provinciale può approvare atti d'indirizzo in cui individua le aree d'interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e dà indicazioni per la partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.

3. La sessione europea si svolge secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

## Art. 7.

*Partecipazione al Comitato delle regioni*

1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni.

2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; può chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni.

3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale.

4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e formulata con le Modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.

## Art. 8.

*Partecipazione della società civile*

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali.


2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

## Art. 9.

*Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee*

1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformità dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2.

2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto



dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), o attraverso altri atti normativi.

3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.

#### Art. 10.

##### *Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea*

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio, anche tramite la commissione consiliare competente in materia europea, un'informazione tempestiva sull'esperimento di azioni di rivalsa da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge, n. 234 del 2012.

#### Art. 11.

##### *Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea*

1. Il Presidente «della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale può invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea; in particolare quando s'è espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, PER I RAPPORTI, CON L'UNIONE EUROPEA E PER LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA

#### Art. 12.

##### *Ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

1. La Provincia può operare attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Inoltre la Provincia, tramite la propria rappresentanza, svolge attività di formazione, informazione - e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine. Le predette attività sono svolte nel rispetto della normativa statale in materia di rapporti con l'Unione europea.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia opera attraverso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles, istituito ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

3. La Provincia può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali, nonché con enti locali, organismi e altre istituzioni trentine. A tal fine si possono istituire uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise o per svolgere attività di servizio. I rapporti di collaborazione tra gli enti e i soggetti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale sull'attività internazionale delle regioni.


4. Per favorire un'ampia partecipazione del sistema territoriale trentino, la Provincia promuove l'attivazione di uno sportello unitario di promozione territoriale, presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea. A tal fine la Provincia favorisce il coinvolgimento della Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo, degli enti locali, dell'Università degli studi di Trento, degli organismi di ricerca e culturali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, delle organizzazioni di categoria e sindacali, del sistema della cooperazione e di altri soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità dell'iniziativa. Con apposita convenzione tra gli aderenti sono regolati il funzionamento, i rapporti, anche di natura finanziaria, nonché l'eventuale messa a disposizione di risorse professionali e strumentali.

#### Art. 13.

##### *Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale - inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.

2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di



categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.

3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).

#### Art. 14.

##### *Esperti nazionali distaccati*

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente è richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale competente.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Al responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio può stipulare

contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. Il fondo cassa e reso, disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. L'economato può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economato è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto, una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.


#### Art. 16.

##### *Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale*

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) «Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino» costituito ai sensi dell'articolo 39-*septies* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT può avvalersi della struttura di-coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realtà di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea.

3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo,



anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso è prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

#### Capo IV

##### INIZIATIVE D'INTERESSE EUROPEO

#### Art. 17.

*Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo*

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di Sviluppo regionale sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La Giunta provinciale, garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La

Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

#### Art. 18.

##### Disposizioni attuative

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:

a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;

b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;

c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;

d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;

e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con, la normativa europea.


2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

#### Art. 19.

##### Partecipazione

1. Per conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino, la Provincia, in coerenza con la disciplina europea, assicura nell'attuazione degli articoli 17 e 18 la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative, delle autorità pubbliche e degli organismi che rappresentano la società civile.

2. Per favorire la più ampia partecipazione degli enti locali alle iniziative, programmi e progetti finanziati dall'Unione europea, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali l'attivazione di idonee mi-



sure informative, formative e di supporto nell'attività diretta alla partecipazione a programmi e alla presentazione di progetti finanziati dall'Unione europea.

#### Art. 20.

##### *Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea*

1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalità e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunità nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attività di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni contabili*

1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.

2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con programmi dei fondi strutturali.

3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.

#### Art. 22.

##### *Tirocini formativi*

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione euro-

pea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

#### Art. 23.

##### *Iniziative promozionali*

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini adotta un programma periodico di attività.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

3. La Provincia concorre alle spese relative alle attività di formazione promosse dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative formative, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. In occasione della festa dell'Europa la Giunta provinciale e il Consiglio promuovono e organizzano specifiche iniziative per avvicinare l'Europa ai cittadini e i suoi popoli tra di loro.

#### *Capo V*

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);


b) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

c) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

d) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

e) articolo 39-*septies* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

f) articolo 32 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22;



g) legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, concernente «Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino"»;

h) articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;

i) articolo 14 (Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali) e articolo 20 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 11, della legge provinciale n. 1 del 2014 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

#### Art. 25.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2-ter della legge provinciale n. 16 del 1998.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39-septies della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono già state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria, provinciale 2015), sulle seguenti unità previsionali di base:

a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualità della scuola;

b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica;

c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;

d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca;

e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;

f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro;

g) 61.35.210.- iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2-bis della legge provinciale n. 16 del 1998;

6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 febbraio 2015

ROSSI

15R00411



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 10.

**Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 29 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all'installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma 1.

4. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 217, del 30 luglio 2009, previsto dall'articolo 10, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di un ascensore in condominio privato ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria e non finanziate per carenza di stanziamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le seguenti condizioni:

a) che i lavori e i costi per la realizzazione dell'intervento siano stati deliberati dall'assemblea condominiale secondo le modalità e le maggioranze previste dalla disciplina vigente;

b) che i lavori non siano ancora iniziati;

c) che, diversamente dalle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda a fronte del bando emanato nel 2006, nel condominio risultino regolarmente residenti e abitanti soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

6. Il contributo di cui al comma 5 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

7. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 5 è presentata dall'amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), di cui al citato comma 5.

8. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 5 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 217/2009, previsto dall'articolo 10, comma 39, della legge regionale n. 17/2008.

9. Sono abrogate le disposizioni dei commi 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).



## Art. 2.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Contributi straordinari per l'installazione di ascensori su strutture private di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità».

2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3331 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Contributi straordinari per l'installazione di ascensori ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo storno di complessivi 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 aprile 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00323

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2015, n. 11.

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 6 maggio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

*Capo I*  
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

*Principi*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura la conservazione e la difesa del territorio attraverso azioni di prevenzione, di controllo del regime idraulico, di intervento sul reticolo idrografico, di risanamento idrogeologico e di controllo dell'uso del suolo e del sottosuolo.

3. La Regione considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche a essi concernenti.

4. La Regione riconosce che il demanio idrico è un bene fondamentale da conservare, da valorizzare e da tutelare sotto il profilo del buon regime delle acque, della salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonché della generale fruibilità degli ambienti fluviale e lacuale.

5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo i principi di razionalità e di solidarietà e ne assi-



cura l'equa condivisione e l'accessibilità a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

6. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o sotterranei che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'equilibrio degli ecosistemi.

7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccità e di scarsità delle risorse idriche che richiedono la regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata la priorità dell'uso agricolo.

## Art. 2.

### Finalità

1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente.

2. La Regione assicura la fruizione e la gestione del demanio idrico in funzione di un razionale assetto economico-sociale garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi.

3. La Regione, ai fini della riduzione del consumo d'acqua, promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue, nonché incentiva la trasformazione delle stesse da sistemi a scorrimento a sistemi che consentano un maggior risparmio della risorsa idrica.

4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio regionale mediante la predisposizione di un sistema di strumenti conoscitivi, la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli enti pubblici operanti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge in base ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza.

## Capo II

### DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 3.

### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno

della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;

c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;

d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;

e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;

f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;

g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;


h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;

i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;

j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;

k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;

l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un



canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

*m)* corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;

*n)* costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;

*o)* deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

*p)* derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;

*q)* difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;

*r)* dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio;

*s)* falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;

*t)* golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;

*u)* interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;

*v)* invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;

*w)* invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;

*x)* lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;

*y)* lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

*z)* manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;

*aa)* manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere,

consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;

*bb)* manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;

*cc)* materiale litoide:

- 1) ghiaia o sabbia pronta;
- 2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
- 3) misto sabbia e limo argilloso;
- 4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;
- 5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;

*dd)* opera idraulica: manufatto finalizzato alla regolazione o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;

*ee)* piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;

*ff)* polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;

*gg)* polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;

*hh)* pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;

*ii)* regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione



di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;

*jj)* regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;

*kk)* rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

*ll)* reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

*mm)* sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;

*nn)* servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;

*oo)* sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;

*pp)* sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;

*qq)* sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;

*rr)* Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986, nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;

*ss)* sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;

*tt)* sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di

torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

*uu)* sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;

*vv)* zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'art. 4, comma 2.

#### Art. 4.

##### *Classificazione dei corsi d'acqua*


1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a)*, costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:

*a)* corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;

*b)* corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;

*c)* corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;

*d)* corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;



e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.

2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.

3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.

7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.

8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.

9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.

## Art. 5.

### *Classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali*

1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) opere di rilevanza regionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge interno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

2) le opere aventi finalità di regimazione o di regolazione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3;

b) opere di rilevanza subregionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 2, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 2 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25/1904;

2) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 2;

3) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3, aventi la finalità specifica di difendere infrastrutture di interesse pubblico ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 25/1904, con esclusione delle opere di cui alla lettera a), numero 3);

4) gli argini costieri;

c) opere di rilevanza consortile:

1) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 4, finalizzate al mantenimento o all'adeguamento della capacità di scolo delle reti, alla regolazione dei deflussi, allo scarico nei corpi idrici ricettori;

2) le opere lungo i canali irrigui;

d) opere di rilevanza comunale:

1) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 5;

2) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 5, nonché lungo i corsi d'acqua di classe 2 e 3, qualora aventi la finalità di proteggere dalle inondazioni e dalle erosioni i centri abitati costituenti capoluogo o frazione di comuni e le zone destinate ad attività produttive, se non comprese nelle opere di cui alle lettere a) e b);

3) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 4 finalizzati alla difesa di insediamenti isolati o sparsi, nonché di beni, infrastrutture e attrezzature comunali;

e) opere di rilevanza locale o di interesse privato:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di ogni classe, nonché gli impianti di sollevamento nelle aree di bonifica, realizzati su iniziativa pri-



vata e finalizzati alla difesa di insediamenti, di beni, di infrastrutture e di attrezzature di esclusivo interesse del soggetto attuatore, ai sensi degli articoli 58 e 95 del regio decreto 523/1904;

2) le opere lungo i corsi d'acqua di ogni classe aventi finalità di derivazione e di utilizzazione delle acque;

3) ogni altra opera non compresa nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ai fini della presente legge le opere di sistemazione idraulico-forestale, definite all'art. 3, comma 1, lettera qq), sono opere di rilevanza regionale.

3. Ai fini della presente legge le opere idrauliche realizzate dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle opere idrauliche di rilevanza regionale.

4. La classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali esistenti e delle opere idrauliche già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904, nonché delle relative variazioni, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

5. La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli enti attuatori, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la domanda di classificazione delle opere idrauliche da realizzare.

6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle opere di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori delle opere stesse; gli interventi di cui all'art. 19 che interessano tali opere sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa.

7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di classe 5 eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'art. 20, comma 1, gli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'art. 31, comma 1, nonché gli interventi d'urgenza.

8. La realizzazione di opere sul suolo demaniale da parte di soggetti diversi dalla Regione è subordinata al provvedimento di concessione da parte della struttura regionale competente a gestire il demanio della Regione.

#### Art. 6.

##### *Sistema informativo regionale per la difesa del suolo*

1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché

dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.

3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:

a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;

b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;

c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;

d) il Catasto regionale dei dissesti idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative ai dissesti franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio montano, avente, quali centri di rilevamento principali, le Stazioni forestali; ogni dissesto è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;

e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'art. 19;

f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.

4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:

a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;

b) opere idrauliche;

c) dissesti franosi e opere di difesa;

d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.



5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:

*a)* organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;

*b)* validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;

*c)* aggiornano i dati dei Catasti regionali con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.

7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).

8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'art. 11.

9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.

10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.

## TITOLO II ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

### Capo I FUNZIONI DELLA REGIONE

#### Art. 7.

#### *Funzioni della Regione*

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

*a)* la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;

*b)* l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;

*c)* l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;

*d)* l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;

*e)* le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 8;

*f)* le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'art. 9;


*g)* la valutazione, la gestione e la predisposizione, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale, dei piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

*h)* la convocazione della conferenza programmatica di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;

*i)* la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di bacino distrettuale e del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006;

*j)* la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di gestione del distretto idrografico previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 152/2006;

*k)* l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;



l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Funzioni di difesa del suolo*

1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:

a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6;

b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986;

c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11;

d) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

e) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;

g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'art. 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;

h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;

i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;

j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 9/2007;

k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'art. 61, comma 3, e dell'art. 114 del decreto legislativo 152/2006;

l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;

m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 11, comma 10;

n) l'emissione dei pareri per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico;

o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;

p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;

q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;

r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:

1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;

2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;


v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;

w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all'art. 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006;

x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;

y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.

2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15, comma 12.



3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.

4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.

#### Art. 9.

##### *Funzioni relative all'utilizzazione delle acque*

1. La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque:

a) predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006;

b) istituzione e gestione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'art. 35;

c) definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;

d) rilascio della concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali, con le modalità di cui al titolo IV, capi III e IV;

e) determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua ai sensi dell'art. 50;

f) polizia delle acque relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua;

g) rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semi-fissi di cui all'art. 40, comma 1, relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché determinazione e riscossione dei relativi canoni demaniali.

#### Art. 10.

##### *Piano regionale di tutela delle acque*

1. In attuazione dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.


5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consultiva che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.



10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione.

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'art. 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico dei corpi idrici.

#### Art. 11.

##### *Programma regionale degli interventi*

1. Il Programma regionale degli interventi, predisposto nel rispetto delle priorità individuate in esito all'evoluzione dinamica delle situazioni di dissesto sul territorio, nonché delle disposizioni dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006, comprende:

a) gli interventi di competenza regionale di cui all'art. 8;

b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;

c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 16, distinti per interventi relativi

ai corsi d'acqua di cui all'art. 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'art. 31.

2. Il Programma regionale degli interventi prevede:

a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;

b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;

c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;

d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.

3. Ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, un programma triennale degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Il programma triennale degli interventi di cui al comma 3 è corredato, per ciascun intervento previsto, di documentazione contenente gli elementi conoscitivi definiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), nonché dell'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento e comprende lo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei precedenti Programmi regionali degli interventi.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi in base ai criteri di priorità in ordine decrescente definiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

6. Il Programma regionale degli interventi, che ha durata triennale, è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla presentazione dei programmi triennali, dalle strutture regionali competenti, sentita la Protezione civile della Regione, è approvato, anche per stralci, con deliberazione della Giunta Regionale ed è pubblicato sul sito internet della Regione.

7. Il Programma regionale degli interventi può essere modificato, in ogni tempo, con la medesima procedura prevista per l'approvazione, anche ai fini della destinazione al medesimo soggetto delle eventuali economie derivate dalla realizzazione di un intervento.

8. Alla medesima data di cui al comma 3 i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, una relazione recante lo stato di attuazione del precedente Programma triennale degli interventi.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziare con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma regionale degli interventi, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del



suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.

#### Art. 12.

##### *Contratti di fiume*

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) costruzione della rete di attori coinvolti;
- b) definizione di regole e strumenti condivisi;
- c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- e) progettazione delle strategie e delle azioni;
- f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
- g) formalizzazione del contratto di fiume;
- h) attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- j) eventuale revisione del processo.

#### Art. 13.

##### *Rapporti istituzionali e di collaborazione*

1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, può concludere con enti territoriali interni agli Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al coordinamento delle attività nel settore della difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.

2. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con gli Stati confinanti e intese con la Regione Veneto per il coordinamento organizzativo e l'esercizio congiunto delle funzioni amministrative relative ai fiumi transfrontalieri o che fanno da confine con la Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale può avviare rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 14.

##### *Provvedimenti attuativi*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11;

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'art. 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'art. 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;


e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;

f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;

g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo 152/2006;

h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;

i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque



sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

*j)* i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;

*k)* i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

*a)* i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'art. 4;

*b)* le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;

*c)* le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo 152/2006;

*d)* la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'art. 19, comma 4;

*e)* lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'art. 21, comma 5;

*f)* lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'art. 22, comma 1;

*g)* le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'art. 28, comma 3;

*h)* lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'art. 42, comma 3;

*i)* lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'art. 36, comma 3;

*j)* i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'art. 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'art. 40, comma 5;

*k)* le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'art. 36, comma 4;

*l)* l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'art. 44, comma 5;

*m)* la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

*a)* le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6;

*b)* le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

## Capo II

### FUNZIONI DEI COMUNI E DEI CONSORZI

#### DI BONIFICA

#### Art. 15.

##### *Funzioni dei Comuni*

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

*a)* l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'art. 4, comma 2;

*b)* la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;

*c)* l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;

*d)* la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, numero 1;

*e)* la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;

*f)* l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;

*g)* il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o fissi, ai sensi dell'art. 40, comma 1;

*h)* l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'art. 22;

*i)* la riscossione ai sensi dell'art. 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.

2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

*a)* l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;


*b)* l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;

*c)* gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'art. 29;

*d)* gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'art. 40, commi 2 e 5.

3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.

4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'art. 34.



5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56, ai sensi dell'art. 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'art. 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'art. 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'art. 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'art. 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'art. 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni.

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

## Art. 16.

### *Funzioni dei Consorzi di bonifica*

1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'art. 20, comma 1;

b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;

c) svolgono i lavori d'urgenza;

d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti.

2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:

a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'art. 4, comma 2;

b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b);

c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonché gli interventi concernenti gli invasi di cui all'art. 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile;

d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonché possono istituire il servizio di piena;

e) rilasciano l'autorizzazione idraulica.


3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'art. 20, comma 1;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini.

4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6.

5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'art. 40, comma 1, sui corsi



d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 40, comma 5.

6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.

7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15, comma 12.

8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 10.

### TITOLO III DIFESA DEL SUOLO

#### Capo I TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

##### Art. 17.

##### *Autorizzazione idraulica*

1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'art. 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.

2. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.

4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *m*), e dell'art. 16, comma 2, lettera *e*), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.

5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.

6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55.

7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.

8. Nei casi previsti dall'art. 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.

9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'art. 16, comma 2, lettera *b*), della legge regionale medesima.

##### Art. 18.

##### *Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali*

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:

*a*) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;



b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;

d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.

2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.

3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.

4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.

5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 17.

#### Art. 19.

##### *Disciplina degli sbarramenti fluviali*

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere di sbarramento, la Regione disciplina, con i regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere g) e h), la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di tali opere costituite da argini, dighe, traverse e invasi, relativamente agli sbarramenti e ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1 milione di metri cubi.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1:

a) gli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna che non presentano argini fuori terra;

b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua;

c) i serbatoi pensili.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera d), i proprietari e i gestori, qualora non proprietari, degli sbarramenti esistenti inviano, con le modalità stabilite dal decreto stesso, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la scheda recante i dati tecnici e amministrativi dell'opera, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale degli sbarramenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).

5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

#### *Capo II*

#### INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA E DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI

#### Art. 20.

##### *Interventi relativi ai corsi d'acqua*

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;

3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

b) interventi di regimazione idraulica;

c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;



*d)* interventi di regolazione idraulica.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

#### Art. 21.

##### *Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'art. 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza

pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*:

*a)* concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'art. 23;

*b)* concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'art. 24;

*c)* concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera *e)*, l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'art. 27.


8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'art. 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'art. 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione degli alvei prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, il provvedimento di concessione è sostituito da un'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte salve eventuali altre autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.



## Art. 22.

*Provvedimento di concessione e disciplinare*

1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'art. 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'art. 14, comma 2, lettera f).

2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.

3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.

4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.

5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 56.

6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'art. 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.

7. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

8. Il soggetto istante versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, prima della sottoscrizione del disciplinare e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

## Art. 23.

*Concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue*

1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo art. 21, per un periodo massimo di dieci anni.

2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati

gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.

3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.

## Art. 24.

*Concessione per tratti fluviali*

1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo art. 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.

2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.

## Art. 25.


*Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati*

1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'art. 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1.

2. L'istanza di concessione è presentata all'ente competente per classe di corso d'acqua che, entro i successivi trenta giorni, rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in contrasto con il buon regime delle acque o non necessario ai fini della manutenzione dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 523/1904, individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo



interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.

#### Art. 26.

##### *Cause di estinzione della concessione*

1. Sono cause di estinzione della concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'art. 21, comma 1:

- a) la rinuncia da parte del concessionario;
- b) la decadenza della concessione;
- c) la revoca della concessione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.

3. La concessione di estrazione di materiale litoide si estingue per decadenza nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione dei lavori entro il termine indicato nel provvedimento di concessione;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
- c) sub concessione, anche parziale, a terzi;
- d) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide.

4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.

5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.

6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.

#### Art. 27.

##### *Interventi urgenti di asporto di materiale litoide*

1. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di

materiale litoide, questi sono autorizzati dall'ente competente per classe di corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

2. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 152/2006.

3. Sono fatte salve le procedure relative agli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, della legge 225/1992.

#### Art. 28.

##### *Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici*

1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

3. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, effettuano rilievi topografici, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera g), prima dell'inizio delle operazioni di scavo, ad avvenuto completamento delle stesse, nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.

4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'art. 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

#### Art. 29.

##### *Prelievo di materiale litoide per uso personale*

1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 20 metri cubi per ciascun nucleo familiare.

2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua.



3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione.

#### Art. 30.

##### *Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'art. 28.

2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'art. 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.

4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.

5. Il canone demaniale è suddiviso in rate trimestrali ed è corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della sottoscrizione del disciplinare il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attività oggetto della concessione sia sospesa per un periodo eccedente i tre mesi, la corresponsione del canone demaniale è sospesa per lo stesso periodo.

6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.

7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'art. 29.

8. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'art. 21 può disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4), con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di monitoraggi ambientali sul tratto

di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e indicati nel provvedimento stesso.

9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.

10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 21, comma 1 1, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.

11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzate a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.

#### Art. 31.

##### *Interventi relativi alle opere idrauliche*

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi di manutenzione finalizzati al recupero della funzionalità dei bacini di laminazione, delle piazze e delle vasche di deposito;


b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'opera, anche con modificazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali;

c) interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche, nei casi in cui esse non configurino un intervento di regimazione o di regolazione idraulica.

2. Gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento idraulico, finalizzati al mantenimento dei volumi utili di ritenzione previsti dalle concessioni di derivazione d'acqua e disciplinati dai progetti di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazione, sono attuati a cura e a spese dei soggetti che usufruiscono delle opere.

3. Gli interventi relativi alle opere idrauliche finalizzati a ridurre il livello di pericolosità idraulica previsto dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 152/2006, sono corredati di documentazione tecnica comprovante le caratteristiche costruttive e idrauliche che rendono le opere idonee a tale finalità.



## Art. 32.

*Sistemazioni idraulico-forestali*

1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni soggetti a processi erosivi.

2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attività:

a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a);

c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere a) e b);

d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalità conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilità di servizio.

## Art. 33.

*Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato*

1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.

2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:

a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;

b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;

c) per quantitativi superiori a 50 tonnellate e per una superficie massima di 50 ettari, previa richiesta del soggetto interessato all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, corredata di un progetto di taglio in

cui sono indicate la quantità e le specie da prelevare, nonché le modalità esecutive e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e gestione di cui alla legge regionale 9/2007, approva il progetto, acquisito il parere idraulico di cui all'art. 17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare.

3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.

4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.

5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.

6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.

7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.

8. I canoni demaniali dovuti per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.

## Art. 34.

*Interventi di sistemazione dei dissesti franosi*

1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'art. 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.

2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.

3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato.



4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'art. 11 con la seguente classificazione:

a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;

c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.

5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;

b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.

#### TITOLO IV UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

##### Capo I RILEVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE

###### Art. 35.

###### *Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua*

1. In attuazione dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.

2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:

a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;

b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;

c) l'uso dell'acqua derivata.

3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'art. 42, comma 10.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;

b) valida e certifica i dati del Catasto regionale, la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;

c) aggiorna i dati del Catasto regionale con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono, validano e certificano i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'art. 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.

6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.

###### Art. 36.

###### *Deflusso minimo vitale - DMV*

1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'art. 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera i).

4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'art. 14, comma 2, lettera k).



5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.

6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

## Capo II

### PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE

#### Art. 37.

##### *Utilizzazione di acque sotterranee*

1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera j).

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.

3. In attuazione dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.

4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo.

6. In attuazione dell'art. 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'art. 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.

#### Art. 38.

##### *Utilizzo di acque da parte della Regione*

1. La Regione deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essa in uso, nel rispetto dei principi di cui all'art. 42, comma 5.

2. L'utilizzo di acque da parte della Regione non è soggetto al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'art. 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.

4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

#### Art. 39.

##### *Derivazione di acque funzionali a rogge*

1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizzata ad attività economiche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 42.

2. I soggetti interessati alla derivazione di acque di cui al comma 1 richiedono il parere tecnico della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla manutenzione delle opere realizzate in funzione dell'attività di utilizzo delle rogge e garantiscono il rispetto del DMV del corso d'acqua da cui si deriva, nonché il rispetto dei diritti dei terzi.

4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.



## Art. 40.

*Attingimento di acque superficiali*

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:

- a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:

- a) rifugi alpini o malghe;
- b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.

5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

## Art. 41.

*Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati*

1. Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale dei siti contaminati, di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, da realizzarsi mediante prelievo di acque contaminate dal sottosuolo, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42.

## Capo III

## CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA

## Art. 42.

*Disciplina della concessione*

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.

2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.


5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
- b) il rispetto del DMV;
- c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
- d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.

6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.

7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.

8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario.



La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'art. 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'art. 93 del regio decreto 1775/1933;

b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'art. 38;

c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'art. 39;

d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40;

e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle risorse geotermiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

#### Art. 43.

##### *Istanza di concessione*

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua è avviato su iniziativa di parte con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.

2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 è corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, sui corsi d'acqua che sottendono un bacino idrografico di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti, anche parzialmente, in aree definite SIC o in aree naturali protette, sono consentite unicamente le concessioni di derivazione d'acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico.

4. L'istanza è rigettata con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora:

a) risulti carente delle informazioni e dei documenti previsti, a pena di improcedibilità, dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c);

b) risulti in contrasto con i divieti posti dal Piano regionale di tutela delle acque.

5. L'avviso di presentazione dell'istanza di concessione è reso noto mediante la pubblicazione:

a) nel Bollettino ufficiale della Regione;

b) all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio insistono le opere di presa e di restituzione delle acque, per un periodo di almeno quindici giorni;

c) su uno dei quotidiani locali maggiormente diffusi nell'ambito provinciale interessato, con esclusione delle istanze relative a derivazioni aventi una portata inferiore a 200 litri/secondo, diverse dalle istanze relative a derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

d) su un quotidiano a diffusione nazionale in caso di istanze concernenti le grandi derivazioni d'acqua;

e) sul sito istituzionale della Regione per un periodo di almeno quindici giorni.


6. Con l'avviso di cui al comma 5 sono fissati:

a) il termine di quarantacinque giorni per l'eventuale presentazione delle domande concorrenti;

b) il periodo, non superiore a trenta giorni, di pubblicazione delle domande presentate, decorrente dalla conclusione della verifica di ammissibilità delle istanze concorrenti.

7. Le istanze di concessione di derivazione d'acqua tecnicamente incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5, presentate entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili, sono dichiarate concorrenti.

8. La prima istanza presentata, nonché le istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 7, sono pubblicate con i relativi progetti, fatta salva la tutela del segreto industriale, sul sito istituzionale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le relative osservazioni entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato con le modalità di cui al comma 6, lettera b).



9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La visita dei luoghi è effettuata in tutti gli altri casi.

10. Nei casi in cui i progetti relativi all'unica istanza presentata o all'istanza concorrente prescelta siano da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o alla valutazione di impatto ambientale, l'inosservanza dei termini per l'attivazione delle relative procedure, fissati con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), comporta il rigetto dell'istanza e l'assegnazione dei medesimi termini al soggetto proponente dell'eventuale istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria risultante dalla conclusione della procedura di valutazione delle istanze concorrenti.

11. L'unica istanza presentata o l'istanza concorrente prescelta, con il relativo progetto, sono trasmessi all'Autorità di bacino distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione richiesta con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque e, nelle more dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

12. L'Autorità di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla data di ricezione delle istanze, nel caso di piccole derivazioni d'acqua, o entro novanta giorni nel caso di grandi derivazioni d'acqua, comunica il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

13. Il parere non favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale comporta il rigetto dell'istanza.

14. Per le istanze di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale, è attivata la procedura di autorizzazione unica.

15. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua rimane sospeso:

a) dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 6, lettera a), nonché durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni ai sensi del comma 8;

b) in pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente;

c) in pendenza del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui all'art. 45, comma 3;

d) in pendenza dell'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale;

e) in pendenza dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art. 45;

f) in pendenza dell'emanazione del procedimento conclusivo della procedura di autorizzazione unica nel caso di istanza di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché in pendenza del termine per la presentazione della domanda da parte del soggetto proponente.

16. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 44.

##### *Valutazione delle istanze di concessione concorrenti*

1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'art. 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.

2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire, in applicazione dei criteri prioritari di cui all'art. 9 del regio decreto 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;

b) la destinazione della risorsa idrica all'uso potabile;

c) la destinazione della risorsa idrica all'uso agricolo e per la piscicoltura;


d) la presenza di siti Rete Natura 2000 e di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione;

e) in relazione al minore coinvolgimento delle esistenti opere di difesa e regimazione idraulica per le derivazioni ricadenti su tratti di fondovalle;

f) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio.

4. In caso di parità delle condizioni definite al comma 2 è prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può



chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'art. 14, comma 2, lettera I).

#### Art. 45.

##### *Valutazione del progetto di derivazione*

1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze con-correnti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000, entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilità della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

#### Art. 46.

##### *Provvedimento di concessione e disciplinare*

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave scarsità della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo. Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.

5. Il soggetto istante versa il canone demaniale, gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 43, comma 16, prima della sottoscrizione del disciplinare per accettazione e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

#### Art. 47.

##### *Varianti della concessione*

1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.


2. Nei casi di cui all'art. 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.

3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:

a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;

b) le variazioni che rendano necessarie:

- 1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;
- 2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- 3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;
- 4) la valutazione del rischio idraulico.



4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione.

5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

#### Art. 48.

##### *Rinnovo della concessione*

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 1775/1933.

3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione.

4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'art. 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

#### Art. 49.

##### *Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale*

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.

2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

#### Art. 50.

##### *Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.


4. Le autorizzazioni di cui all'art. 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.

5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.

6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'art. 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.

7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'art. 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'art. 96, comma 7, medesimo.

8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.



9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.

10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.

11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.

12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.

#### Capo IV

### ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA

#### Art. 51.

##### *Cause di estinzione*

1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:

- a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 48 o il diniego del rinnovo;
- b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'art. 52;
- c) la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 53;
- d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'art. 54.

2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.

3. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario.

4. L'obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell'annualità in corso al momento della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.

6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.

#### Art. 52.

##### *Rinuncia alla concessione*

1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.

3. A seguito di verifica del ripristino dello stato dei luoghi la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d'acqua.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.


#### Art. 53.

##### *Decadenza della concessione*

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:

- a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
- b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
- c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 47;
- d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
- e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 50, comma 8;
- f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
- g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati nel progetto.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione



assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.

3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

#### Art. 54.

##### *Revoca della concessione*

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o nel caso venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della derivazione d'acqua con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.

2. La revoca non dà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo, fatta salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione in caso di revoca parziale.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

#### TITOLO V

#### AZIONI DI CONTROLLO

##### *Capo I*

##### POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONI

#### Art. 55.

##### *Poteri sostitutivi*

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'art. 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta.

2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato.

4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'art. 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata.

5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'art. 17, comma 6.

#### Art. 56.

##### *Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato.

2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'art. 21, comma 2, e dell'art. 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.

3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'art. 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'art. 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'art. 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.



6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'art. 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.

7. Il prelievo manuale di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il taglio di un quantitativo superiore al limite consentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;

b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro;

c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.

10. L'esercizio delle attività di cui all'art. 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'art. 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'art. 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio della derivazione d'acqua contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'art. 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.

17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, di cui all'art. 37, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.

19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.


20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'art. 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'art. 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

22. Le violazioni di cui al comma 21 commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;

b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;



c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.

23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

#### Art. 57.

##### *Procedura sanzionatoria*

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56 compete alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni.

2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'art. 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.

6. Le sanzioni, previste dall'art. 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE

#### E FINALI

##### *Capo I*

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 58.

##### *Destinazione delle entrate*

1. La quota pari al 50 per cento delle entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sulla rete idrografica è destinata ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale. In caso di rinuncia da parte di un Comune all'importo spettante la relativa somma è destinata all'abbattimento del canone demaniale. La residua quota del 50 per cento, introitata dalla Regione,

dai Comuni e dai Consorzi di bonifica, è destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 31, comma 1, nonché degli interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche.

2. Le entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di derivazione d'acqua introitate dalla Regione sono destinate all'attuazione delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera u), alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 31, comma 1, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento delle entrate medesime, le opere attuate dalla struttura regionale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Consorzi di bonifica, ai fini della trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione; una quota delle entrate dai medesimi canoni può essere destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.

3. Le entrate da oneri istruttori previsti dall'art. 22, comma 7, sono introitate dagli enti competenti al rilascio delle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1.

4. Le entrate da canoni demaniali relative alle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40, comma 1, sono destinate dagli enti competenti per classe di corso d'acqua alla realizzazione delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 8.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15.

#### Art. 59.

##### *Disposizioni programmatiche*

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatica, è subordinata all'allocatione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatico e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.



## Art. 60.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 35, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2002 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Spese per la dotazione di un Sistema informatico regionale per la difesa del suolo e per l'istituzione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 61.

*Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale*

1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006.

2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2020.

## Art. 62.

*Norme transitorie*

1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:

a) per l'art. 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);

b) per l'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, comma 1;

c) per l'art. 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, comma 1;

d) per l'art. 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera h), nonché per l'art. 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera d);

e) per l'art. 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'art. 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera e);

f) per l'art. 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4);

g) per l'art. 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i);

h) per l'art. 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera j);

i) per l'art. 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'art. 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c);

j) per l'art. 47, comma 5, e per l'art. 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'art. 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizioni previgenti.

4. La procedura prevista dall'art. 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera g).

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002.


6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.

7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'art. 34, comma 4, e i criteri di cui all'art. 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale 16/2002.

9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

10. In fase di prima applicazione dell'art. 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi



e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.

11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'art. 38.

12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'art. 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'art. 39, comma 2.

13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è fissata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regio decreto 1775/1933, in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni.

14. Le disposizioni di cui all'art. 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.

#### Art. 63.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.

#### Art. 64.

##### *Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 65.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua);

b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37 al 69, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

c) i commi 29 e 30 dell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);

d) il comma 6 quater dell'art. 2 e l'art. 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

e) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

f) l'art. 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

h) il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

i) l'art. 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

j) i commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

k) il comma 123 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

l) gli articoli 13, 14 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);


m) il comma 32 dell'art. 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

n) i commi 21 e 22 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

o) il comma 49 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

p) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

q) i commi 57 e 58 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);



r) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale);

s) il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia);

t) gli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e 211 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

u) il comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

v) i commi 26 e 27 dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correzionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

w) l'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

x) il comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 aprile 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*)

15R00322

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2015, n. 36.

**Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria.  
Modifiche alla l.r. 40/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*):

Art. 1.

*Modifiche all'art. 70-bis  
della legge regionale 40/2005*

1. Al comma 6 dell'art. 70-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2015".

Art. 2.


*Modifiche all'art. 71 novies decies  
della legge regionale 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: "a condizione che entro il 31 dicembre 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che entro il 30 giugno 2015".

2. Al comma 2 dell'art. 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".

3. Al comma 3 dell'art. 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

4. All'alinea del comma 4 dell'art. 71 novies decies della legge regionale 40/2005 le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".



## Art. 3.

*Modifiche all'art. 71 vicies  
della legge regionale 40/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 71 vicies della legge regionale 40/2005, le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015" e le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. Al comma 4 dell'art. 71 vicies della l.r. 40/2005, nel primo e nel secondo periodo, le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".

3. Al comma 6 dell'art. 71 vicies della l.r. 40/2005, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.03.2015.

15R00257

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37.

**Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42  
(NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall'aggiudicazione definitiva, è tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalità di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest'ultimo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d'inizio del nuovo affidamento. L'accordo considera il periodo di validità dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l'attività di commercializzazione realizzata, le modalità di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalità di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalità di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corrispondenza della quota di ricavi da riconoscere al subentrante."



2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate.”.

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio è svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell'effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante.”.

### Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 6  
(COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA “APET”)

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2000*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), le parole “dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)”.

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2000 è abrogato.

### Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40  
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 82 decies*

##### *Nomina e rapporto di lavoro del direttore*

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e dirisultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche che cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relati-



vi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARS.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ARS, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.”.

#### Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 (NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007*

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

#### “Art. 42 bis

##### *Soggetto aggregatore regionale*

1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge Finanziaria 2000”).

2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.”.

#### Capo V


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2008, N. 66 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), è sostituito dal seguente:

“1 Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce



economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi.”

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 è abrogato.

#### Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 73 (NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI)

#### Art. 8.

##### Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è sostituito dal seguente:

“4. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui al comma 3.”

#### Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2009, N. 59 (NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1995, N. 3 “NORME PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEL CANE, LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”)

#### Art. 9.

##### Modifiche all'articolo 40 della l.r. 59/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”), è inserito il seguente:

“1. bis In sede di prima contestazione, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, e articolo 26 non si applicano se il responsabile provvede all'identificazione e ed all'iscrizione entro i successivi dieci giorni.”

#### Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013)

#### Art. 10.

##### Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 65 quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012 n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. Il comma 3 dell'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziare sull'UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziare sull'UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”

#### Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45 (INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ, PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE)

#### Art. 11.

##### Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) la parola: “dicembre” è sostituita dalla parola: “marzo”.

#### Art. 12.

##### Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2013, dopo le parole: “persone disabili” sono inserite le seguenti: “di età inferiore a sessantacinque anni”.

#### Art. 13.


##### Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

#### Art. 14.

##### Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/2013 le parole: “La Regione stanziare per il triennio 2013 - 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione stanziare risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015”.



## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013*

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:

“4 Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:

a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014;

b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”.

## Art. 16.

*Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015.”.

*Capo X*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2014)

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sono aggiunte le parole “e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017”

2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell'UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017.”.

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“1 bis. Il contributo complessivo previsto per l'anno 2015 è così ripartito

a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” di Livorno;

b) euro 260.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena;

c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 le parole “assegnazione ed” sono soppresse.

*Capo XI*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014,

N. 86 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2015)

## Art. 19.

*Inserimento della sezione II bis nel capo I della l.r. 86/2014*

1. Dopo la sezione II del capo I della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è inserita la seguente: “SEZIONE II BIS - Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali”.

## Art. 20.

*Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 5 nella sezione II bis del capo I della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

*Tassazione dei veicoli ultraventennali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse



siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1.

3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse", si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 "Imposte e tasse".

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014*

1. L'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 33

##### *Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca*

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, attraverso l'erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle già stanziare nel bilancio regionale per l'eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tali risorse sono erogate previa stipula di apposita convenzione.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l'eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2017.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2036, si provvede con legge di bilancio.”.

#### Art. 22.

##### *Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014*

1. L'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 34

##### *Interventi sul porto di Livorno*

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Livorno di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio”.

#### Art. 23.

##### *Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

#### “Art. 34 bis

##### *Finanziamento al Comune di Livorno*

1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di



programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015."

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'articolo 37 della l.r. 86/2014*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

"8 bis. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati."

2. Il comma 9 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

"9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

#### Art. 25.

##### *Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

"Art. 47 bis

##### *Contributo regionale per il sostegno all'apertura di nuovi "Punti Ecco Fatto!"*

1. Al fine di sostenere l'incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all'apertura di nuovi "Punti Ecco Fatto!" come definiti dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013.

2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.

3. I contributi sono concessi prioritariamente per l'apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario Modifi che alle leggi regionali 42/1998,

6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 515 "Sviluppo locale - spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

#### Art. 26.

##### *Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 47 bis nel capo VII della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

"Art. 47 ter

##### *Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio*

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 "Programmi di intervento specifici co relativi ai servizi sociali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015."

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: "1.600.000,00" è sostituita dalla seguente "1.850.000,00".

2. Al comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: "1.200.000,00" è sostituita dalla seguente "1.450.000,00".

#### Art. 28.

##### *Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014*

1. L'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 62

##### *Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la re-



alizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, in scadenza nel triennio considerato.

2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 - 2017.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell'UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017 annualità 2016 e 2017."

#### Art. 29.

##### *Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 64 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

"Art. 64 bis

##### *Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015."

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: "1.000.000,00" è sostituita dalla seguente: "850.000,00".

2. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: "1.000.000,00" è sostituita dalla seguente: "850.000,00".

#### Art. 31.

##### *Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

"Art. 67 bis

##### *Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti*

1. Per l'anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015."

#### Art. 32.

##### *Inserimento dell'articolo 67 ter nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 bis della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:


"Art. 67 ter

##### *Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze*

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015."



## Art. 33.

*Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 ter della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 67 quater

*Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014*

1. Con riferimento ai contributi per l'attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l'erogazione dei contributi relativi all'annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell'anno 2014.”.

## Art. 34.

*Inserimento dell'articolo 67 quinquies nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 quater della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 67 quinquies

*Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto*

1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l'anno 2015.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 222 “Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”.

## Art. 35.

*Inserimento dell'articolo 67 sexies nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 quinquies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 67 sexies

*Contributo straordinario al Comune di Pisa*

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente

l'ospedale di Pisa, con la ciclopista dell'Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”.

## Art. 36.

*Inserimento dell'articolo 67 septies nella l.r. 86/2014*

1. Dopo l'articolo 67 sexies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 67 septies

*Interventi sulla mobilità ciclopedonale*

1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all'importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”.

## Art. 37.

*Sostituzione dell'articolo 73 della l.r. 86/2014*


1. L'articolo 73 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 73

*Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2009*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l'anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di



rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).”.

Art. 38.

*Sostituzione dell'allegato A della l.r. 86/2014*

1. L'allegato A della l.r. 86/2014 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

*Capo XII*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2015, N. 1  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E FINANZIARIA REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE CONTABILI.  
MODIFICHE ALLA L.R. 20/2008)

Art. 39.

*Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015*

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è sostituito dal seguente:

“Art. 16

*Fondo speciale per le leggi  
di iniziativa del Consiglio regionale*

1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell'importo del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.”.

*Capo XIII*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

(*Omissis*).

15R00258

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2015, n. 14.

**Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 22 del 24 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 33/6 del 26 maggio 2015.

Art. 1.


*Istituzione*

1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57»).

Art. 2.

*Definizione*

1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali del territorio.



## Art. 3.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:

a. favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;

b. rendere coerenti le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;

c. migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;

d. promuovere la sicurezza degli alimenti;

e. sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

f. valorizzare la produzione agricola;

g. migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

h. contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione;

i. valorizzare ed incrementare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse.

2. La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.

## Art. 4.

*Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto*

1. Il Comitato promotore si costituisce mediante protocollo d'intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'articolo 3.

2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del distretto.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono:

a. enti locali territoriali ed altri enti pubblici;

b. soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;

c. associazioni di rappresentanza della cooperazione;

d. organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.

4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.

5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.

6. Dopo l'avvenuto riconoscimento, il nucleo promotore del distretto avvia la costituzione della società di distretto, costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti sociali, nel rispetto di quanto

indicato nel protocollo d'intesa tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione della società di distretto.

## Art. 5.

*Piano di distretto*

1. Il Comitato promotore del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.

2. Il Comitato promotore del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.

## Art. 6.

*Contenuti e procedure del piano*

1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

a. processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;

b. riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;

c. sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;

d. mantenimento e crescita occupazionale dei settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione;

e. creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;

f. sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;

g. conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a. l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b. la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commer-



cializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;

c. l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d. la definizione di progetti di innovazione;

e. l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

f. le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.

4. Il Piano di distretto può essere modificato, su proposta delle società di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.

#### Art. 7.

##### *Clausola Valutativa*

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono le modalità di attuazione e gestione della politica con particolare riferimento a:

a. numero dei distretti rurali di nuova istituzione;

b. tipologie dei soggetti aderenti (pubblici e privati);

c. i progetti, le attività e risorse previsti nei Piani di distretto approvati;

d. gli interventi e i progetti realizzati e le risorse utilizzate;

e. le criticità riscontrate nella fase di attuazione.

#### Art. 8.

##### *Distretto agroalimentare della pesca*

1. È istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1988*

1. L'art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) è sostituito con il seguente:

«Art. 16 (*Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A"*). — 1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;

b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;

c. attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità culturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della legge regionale 3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.»

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2015, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie e finali*


1. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) è abrogata.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 giugno 2015

D'ALFONSO

15R00363

## REGIONE SICILIA

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.**

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 20 del 15 maggio 2015 (n. 16))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

DISPOSIZIONI VARIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

*Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2015 è determinato in termini di competenza in 1.418.727 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 2.966.687 migliaia di euro e per l'anno 2017 un saldo netto da impiegare pari a 2.936.991 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eli-

minati negli esercizi finanziari precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2015, in 182.871 migliaia di euro.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio finanziario 2013 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

2. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2004, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio finanziario 2013 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio finanziario 2012, per i quali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009,



n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

*Risultato di gestione*

1. Il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, stimato in complessive 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Art. 4.

*Ricorso ad operazioni finanziarie*

1. Il Ragioniere generale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 e 30.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

*Accantonamenti tributari*

1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.

2. All'onere di cui al comma 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213).

3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli esercizi finanziari 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014" e le parole "e in 979.004 migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate;

b) al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014";

c) la lettera c) è soppresa.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono abrogati.

*Capo II*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 6.

*Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni*

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo "pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;



3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.”

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

“7-*quater*. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.”

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole “in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio” sono sostituite dalle parole “sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali.”

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

9. In favore dei comuni dichiarati in dissesto ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio, per far fronte agli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 30, comma 6, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo annuale della Regione, per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla previgente legislazione regionale, è elevato al cento per cento, e comunque non può essere superiore al corrispettivo liquidato ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscriverne su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “gli enti di cui all'articolo 1” sono sostituite dalle parole “e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dall'1 gennaio 2016.”


11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Servizi di autolinee urbane*

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo sostituire le parole da “a prevalente economia turistica” sino a “i relativi oneri” con le parole “singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi



oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione .”.

#### Art. 8.

##### *Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali*

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva è calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali Organismi Intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.

#### Art. 10.

##### *Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria*

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'Isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;
- b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;
- c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;
- d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;
- e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
- f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PRECARIO


#### Art. 11.

##### *Disposizioni in materia di personale precario*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la spesa di 21.400 migliaia di euro.

2. All'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno."

3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3, della



legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

4. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminate rispettivamente in 117.390 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310) e in 16.591 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, è rideterminata per l'esercizio finanziario 2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318).

6. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015".

7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "previa intesa in sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della".

8. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

9. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei liberi Consorzi comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, è pari al contributo già concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

#### Art. 12.

##### *Procedure di conciliazione*

1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica - è autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera *d*), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.

2. Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al comma 1 si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 108169 (U.P.B. 12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24-*bis* e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

4. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.

5. Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, commi 24-*bis* e 24 ter, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché per le disposizioni di proroga a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

#### Art. 13.

##### *Incremento del Fondo siciliano lavoratori disoccupati*

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per l'esercizio finanziario 2015, sono versate, in entrata del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, 250 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 215704 - accantonamento 1001 (U.P.B. 4.2.1.5.2).

#### Art. 14.

##### *Disposizioni in materia di contratti per il personale precario*

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prorogati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non possono essere oggetto di modifiche relative all'inquadramento giuridico ed economico.

#### Capo IV

##### FINANZIAMENTO DI INTERVENTI LEGISLATIVI

##### DISPOSIZIONI VARIE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI REGIONALI

#### Art. 15.

##### *Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali*

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale



7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati fra gli impiegati regionali; il loro operato è a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 sono abrogati.

#### Art. 16.

##### *Spesa sanitaria*

1. Quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, al finanziamento della compartecipazione regionale di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per l'importo di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689 migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalità di cui al Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

#### Art. 17.

##### *Norme di garanzia per la sostenibilità del Servizio sanitario regionale*

1. L'attuazione delle norme contenute nella presente legge, dalla cui applicazione scaturiscono nuovi e maggiori oneri, diretti o indiretti, a carico del Fondo sanitario regionale, è subordinata all'autorizzazione preventiva dei Ministeri dell'economia e della salute in termini di compatibilità con i Programmi operativi di prosecuzione dei Piani di Rientro.

#### Art. 18.

##### *Rifinanziamento leggi di spesa*

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.

#### Art. 19.

*Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e disposizioni finanziarie in materia di comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.*

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 680 migliaia di euro e la spesa di 1.020 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro. (UPB 5.2.1.1.1. - capitolo 242022).

3. Per le finalità dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa di 200 migliaia di euro. (UPB 4.2.1.1.1. - capitolo 212025).


#### Art. 20.

##### *Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione*

1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, l'ulteriore somma di 5.646 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.3.99 - capitolo 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 7.800 migliaia di euro.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 147325) oltre a quanto già autorizzato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 207 migliaia di euro.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 738 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB



2.2.1.3.7 - capitolo 343315). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.107 migliaia di euro.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 1.805 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373347). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.708 migliaia di euro.

#### Art. 21.

##### *Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

#### Art. 22.

##### *Misure di sostegno per il ricovero di minori*

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, è autorizzato a rimborsare ai comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai comuni di cui al comma 1 non devono essere superiori a quelle applicate a livello nazionale.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro di cui 10.000 migliaia di euro in favore degli enti di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 23.

##### *Comunità alloggio per i disabili psichici*

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

#### Art. 24.

##### *Norme in materia di consorzi di bonifica*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

#### Art. 25.

##### *Acquisizione dei servizi delle società partecipate*

1. All'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di" e dopo le parole "migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro,".

#### Art. 26.

##### *Collegamenti marittimi isole minori*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 315.000 migliaia di euro in ragione di 63.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

2. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002 è così sostituito:

"4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni."

#### Art. 27.

##### *Inventario dei beni immobili della Regione*

1. I beni immobili della Regione sono inseriti nel Conto del patrimonio della Regione mediante apposito inventario da formarsi presso il competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'economia.

2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione destinati alla successiva vendita sono iscritti in apposito elenco contenente i dati di carico e scarico dei valori, previa delibera della Giunta regionale.

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell'inventario.



## Art. 28.

*Interventi in favore di attività turistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione*

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 297 migliaia di euro per il finanziamento delle istanze presentate a valere sul bando di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014, ed esitate positivamente dalla competente commissione.

## Art. 29.

*Interventi in materia di acqua e rifiuti*

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 370 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

2. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017".

3. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 è ride-terminata in 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 242543).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 134/1982 è autorizzata per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 14.869 migliaia di euro per consentire il pagamento dei debiti pregressi per la fornitura di gas metano al dissalatore di Trapani ed il limite di impegno di 10.536 migliaia di euro per dieci anni a decorrere dal 2016 per il pagamento dei debiti pregressi relativi alla gestione degli impianti ed alla fornitura delle utilities del dissalatore di Gela.

5. Parte della disponibilità finanziaria di cui ai trasferimenti agli enti attuatori per gli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud è finalizzata ad erogare al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone, nella misura massima di 3.800 migliaia di euro, le somme per il pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo Consorzio, nella qualità di gestore della diga Pietrarossa, ivi inclusi i costi per la chiusura dei relativi contenziosi, secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 284 del 29 luglio 2010.

## Art. 30.

*Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia*

1. La spesa autorizzata per gli anni 2015 e 2016 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è incrementata di 510 migliaia di euro per ciascun anno.

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 22/2014, le parole "valutati in 380 migliaia di euro annui" sono sostituite dalle parole "valutati in 890 migliaia di euro annui".

## Art. 31.

*Compensazione fiscale e rimodulazione mutui*

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1).

3. Le riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti.


4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 3. 5. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.

## Art. 32.

*Disposizioni in materia di società partecipate*

1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.



3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale è fatto obbligo alle società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purché nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste.

4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere " , con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, " .

5. La società SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalità specifiche nel settore di riferimento, può attingere prioritariamente dalle altre società partecipate; ove tali professionalità non siano reperibili nelle altre società partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalità presenti nella stessa società. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa può attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

8. Al comma 6-*quater* dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter" sono soppresse.

#### Art. 33.

##### *Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione*

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

a) nelle società che svolgono attività di "in house providing" per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società.

2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola.

3. Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo è pari a euro novantamila.

4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprono anche le funzioni di direttore generale, è ridotto a settantamila euro, per le società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro.

5. Per le società di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento.

6. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità. Le società conformano i propri statuti alle disposizioni del dipartimento.

7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.


9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le norme di inconfiribilità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

#### Art. 34.

##### *Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone"*

1. Ferme restando la medesima denominazione e le finalità statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", nel pieno rispetto delle volontà testamentarie indicate nell'atto costitutivo dell'Istituto medesimo, le funzioni già svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite al suddetto Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'ente cessionario, in forza della presente leg-



ge, le risorse materiali e immateriali nonché il personale in servizio presso l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione, che mantiene il trattamento giuridico ed economico in essere alla predetta data.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, secondo la seguente composizione:

a) n. 2 rappresentanti della sezione provinciale di Palermo dell'Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti quale sede territorialmente competente;

b) n. 1 rappresentante del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; c) n. 1 rappresentante della Regione - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale; d) n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo la composizione di cui al comma 3. Il nuovo Consiglio di amministrazione può insediarsi ed operare anche in presenza di tre consiglieri su cinque.

5. Il Consiglio, che dura in carica cinque anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.

6. Ai fini del controllo amministrativo - contabile dell'Istituto, è istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e due dall'Assessore regionale per l'economia.

#### Art. 35.

##### *Sviluppo Italia Sicilia*

1. Allo scopo di rafforzare il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia quale società strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nell'ambito dell'area strategica sviluppo, la società Sviluppo Italia Sicilia sostiene la competitività e l'attrattività del territorio attraverso la creazione di impresa e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo locale.

2. La società Sviluppo Italia Sicilia è riconosciuta quale soggetto in house cui i dipartimenti regionali devono prioritariamente rivolgersi per l'affidamento delle attività in tema di creazione di impresa e di assistenza tecnica in relazione all'utilizzo dei fondi extraregionali.

3. Le attività di Sviluppo Italia Sicilia sono remunerate con tariffe non maggiori di quelle di mercato.

#### Art. 36.

##### *Organismo indipendente di valutazione*

1. Per il funzionamento dell'organismo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa prevista dall'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012.

#### Art. 37.

##### *Interventi in materia di enti cooperativi*

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "numero dei soci" sono aggiunte le seguenti parole "al fatturato";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.

7-bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

7-ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità."

#### Art. 38.

##### *Fondo per l'eliminazione dei residui attivi*

1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di euro" fino a "esercizio finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017".



2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2014".

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, è soppresso.

4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione dal conto del bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo le procedure del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonché i crediti non presenti nei conti dell'agente della riscossione, è effettuata nell'ambito delle procedure del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'eliminazione è effettuata annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 le disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 3, lettera e), del suddetto decreto legislativo.

#### Art. 39.

##### *Piano di riordino degli enti regionali*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono definite le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, e, per particolari esigenze, i casi in cui gli organi di amministrazione mantengono 5 componenti, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

#### Art. 40.

##### *Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico*

1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, istituita con l'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e i Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione.

2. I saldi finali attivi di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico sono prioritariamente destinati al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione.

#### Art. 41.

##### *Finanziamento ulteriori interventi di spesa*

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 640 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

2. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147314).

3. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

5. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).



6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

7. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 280 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

8. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle Università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

9. Per le assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

10. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

11. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

12. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

13. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

15. Per le finalità dell'articolo 57 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 8.2.1.1.2 - capitolo 272531).

16. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

17. Per le finalità di cui all'articolo 195, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il dipartimento regionale degli affari extraregionali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 350 migliaia di euro.

18. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 10.4.1.3.99 - cap. 348111).

19. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 300 migliaia di euro (cap. 377703).

20. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 3.2.2.6.3 - cap. 776016).

21. Per le finalità dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 42.

##### *Utilizzazione di fondi a favore di attività sportive*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

#### Art. 43.

##### *Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali*

1. La Regione sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, con l'obiettivo sia di migliorare la competitività degli allevamenti sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia siciliana più aderente alle direttive comunitarie.

3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico.

4. L'azione è attuata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-



tato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

#### Art. 44.

##### *Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici*

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia: *a*) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

*b*) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

#### Art. 45.

##### *Contributo straordinario in favore dei marittimi imbarcati in motopescherecci sequestrati nel Mar Mediterraneo*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere, sulla base di criteri definiti con delibera della Giunta regionale, contributi straordinari a favore degli armatori e dei marittimi siciliani che abbiano subito danni per effetto di sequestri illegittimi di imbarcazioni nel Mediterraneo. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 246 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto delle somme riferibili allo stesso evento, eventualmente percepite ai sensi di ulteriori interventi regionali, nazionali e/o comunitari o derivanti da indennizzi assicurativi.

#### Art. 46.

##### *Disposizioni in favore dei comuni per fronteggiare situazioni emergenziali nel settore idrico*

1. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni."

2. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale n. 3/2015, le parole "30 aprile 2015" sono sostituite con le parole "30 giugno 2015".

#### TITOLO II

#### MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

##### *Capo I*

##### DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E PER FAVORIRE LO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

#### Art. 47.


##### *Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante."

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di mec-



canizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1.”

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole “nell'ambito provinciale” sono sostituite dalle parole “in ambito regionale”.

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2017, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è

attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio



finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5."

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida"; b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".

## Art. 48.

### *Ristrutturazione delle passività a tasso agevolato*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, l'IRCAC è autorizzato a concedere, previa convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRCAC, che provvede nei limiti delle disponibilità del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dall'1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di "de minimis" a favore delle cooperative agricole, in attività, di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per le aziende di trasformazione e commercializzazione.


## Capo II

### DISPOSIZIONI DI RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

## Art. 49.

### *Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al decreto del



Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della spesa a valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero di 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D" 4.621

Categoria "C" 3.847

Categoria "B" 2.256

Categoria "A" 2.827

Totale personale del comparto non dirigenziale 13.551

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 del 90 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è ride-terminata in numero di 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella: Categoria "D" 223 Categoria "C" 1.001 Categoria "B" 26 Totale 1.250

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.

8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "strutture intermedie", sono aggiunte le seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici".

9. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

10. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

11. L'Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie esigenze funzionali, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del 10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 nonché, nell'ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all'ordine dei giornalisti.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

15. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate ad interim, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.



16. L'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L'incarico ad interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennità integrativa speciale e l'indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza

dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.

21. A decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.

22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.

23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione del comma 5.


24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente:

“9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

25. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse le parole “e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza.

27. A decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente



importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio.

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di audit.

29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 è ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.

#### Art. 50.

##### *Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere *d*) ed *e*) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è ridotto del 20 per cento.

#### Art. 51.

##### *Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni.

4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dall'1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall'1 gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 52.

##### *Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza*

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti



di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 53.

##### *Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti*

1. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

#### Art. 54.

##### *Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali*

1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit, monitoraggio a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono riversati in entrata del bilancio della Regione.

2. Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea a valere sul FESR e sul PAC sono esercitate, per ciascun Centro di responsabilità, da unità operative di base del Dipartimento regionale della programmazione, ubicate presso la sede del dipartimento o ufficio responsabile per l'attuazione. Per il coordinamento e la supervisione delle attività svolte da tali unità operative, il dirigente generale del Dipartimento regionale



della programmazione si avvale di una apposita struttura intermedia incardinata nel proprio organigramma. È fatto divieto di attribuire a strutture di qualsivoglia dimensione di singoli Centri di responsabilità i compiti e le funzioni di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle articolazioni degli uffici del Genio civile cui è demandata l'esecuzione dei controlli di primo livello sulle operazioni di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, in capo al quale sono ricondotte le relative funzioni di coordinamento.

#### Art. 55.

##### *Gestione centralizzata acquisti*

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituita la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo.

6. La soppressione di cui al comma 5 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione.

7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

#### Art. 56.

##### *Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "regolarità amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole "compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi."

2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, improntate a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'*iter* richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'economia. La Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi è ascritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di demanio e patrimonio immobiliare sono attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito.

3. All'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali.

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "finanze e credito" sono aggiunte le parole "e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo".

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.



## TITOLO III

## MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE, BENI CULTURALI, POLITICHE DEL LAVORO E SPETTACOLO. RISCOSSIONE SICILIA.

## ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

## Capo I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

## AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E AREE NATURALI PROTETTE

## Art. 57.

*Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo*

1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la domanda di cui al comma 733 è presentata entro il 30 settembre 2015. Nell'ipotesi di versamento secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 732 è fatto obbligo del versamento, in un'unica soluzione, del 30 per cento del canone sottoposto a dilazione.

2. Con riferimento agli impianti di produzione relativi all'attività di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono sugli specchi acquei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni concessori suddetti sono stabiliti: in euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a mare comprese le aree occupate a terra. Le indennità dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie di cui al presente comma, saranno calcolate con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 1994, sulla base del canone predetto.

3. I canoni concessori di cui al comma 2 sono applicati alle concessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e della Polizia di Stato nonché agli enti ecclesiastici per attività rientranti tra quelle istituzionali.

## Art. 58.

*Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunta la lettera:

“h-bis) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza”.

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito:

“10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro

per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della performance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute.

10-bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione”.

3. Il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, per l'esercizio finanziario 2015, è quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2.

## Art. 59.

*Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto di istituzione di biglietti e servizi a pagamento delle aree naturali protette e dei demani forestali.

## Capo II


## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

## Art. 60.

*Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le organizzazioni sindacali, il calendario della fruizione e degli accessi ai luoghi della cultura regionali.

2. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo economico regionale, il calendario di cui al comma 1 assume come obiettivo prioritario la più ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e dei musei, tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e delle risorse disponibili.



3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può fare ricorso, in via provvisoria e limitatamente alla pianificazione annuale delle aperture dell'anno 2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal comma 32 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 127, sono soppresse le parole "direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al secondo periodo del medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione" a "più enti".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate.

1-ter. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana."

6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono ai bilanci dei parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è versato in entrata al bilancio della Regione a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi.

7. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana sono individuate le forme di coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, imparzialità, economicità e massima semplificazione. Le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura sono introitate in apposito capitolo di bilancio e assegnate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

8. Al fine di introdurre nuove modalità di fruizione dei beni culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai musei ed ai siti della cultura, il comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/1999 può essere integrato fino a due esperti in economia dei beni culturali, e in economia del turismo, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza diritto di voto e con funzioni di supporto, approfondimento e consultive. La partecipazione degli esperti è a titolo gratuito.

9. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio

1995, n. 51 per la fruizione di attività espositive negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione può prevedere l'istituzione di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla maggiorazione. Il dipartimento è, altresì, autorizzato a stipulare con enti in possesso di personalità giuridica, aventi sede in Sicilia, convenzioni finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico, storico e documentario di rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i rispettivi archivi, biblioteche o centri per il catalogo e per il restauro, prevedendo accordi di collaborazione sull'utilizzo di personale in dotazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 2 luglio 2014, n. 16, è sostituito dal seguente:

"3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo."

#### Art. 61.


*Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali. Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali.*

1. Al fine di semplificare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di nomina dei relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale."

2. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 80/1977 le parole da "elabora" a "presente legge" sono sostituite dalle parole "fornisce indicazioni sul".

3. Nelle more di una revisione della normativa di settore, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 80/1977, e successive modifiche e integrazioni. Le relative funzioni sono assegnate ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.



## Art. 62.

*Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.*

1. Al fine di introdurre i necessari adeguamenti normativi in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio del Parco è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;

b) dal Sindaco del comune di Agrigento;

c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.”

2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite con le parole “Revisore legale”.

3. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

“12. Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.”

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/2000 sono soppresse le parole da “nonché” a “pubblica istruzione”.

## Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA DEL LAVORO

## Art. 63.

*Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro*

1. La Regione garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in regime di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La Regione promuove lo strumento innovativo di politica attiva “dote lavoro” che si ispira all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. La dote lavoro è uno strumento di politica attiva finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto disoccupato o inoccupato. Essa è gestita dal Centro per l'impiego mediante un contratto stipulato tra un operatore accreditato per i servizi per il lavoro ed il soggetto interessato.

4. Le modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro (contratto di ricollocazione), la sua durata in ragione della profilatura del soggetto, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il suddetto contratto e ogni ulteriore necessaria modalità di attuazione, saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto di dote lavoro, di accompagnare il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e di riqualificazione professionale.

6. All'operatore accreditato è riconosciuto un voucher che può arrivare sino ad un importo massimo di euro 8.000,00. L'entità e le modalità di erogazione sono disciplinate con il decreto assessoriale di cui al comma 4.

7. La dote lavoro, in prima applicazione, è finanziata per un importo pari a 15.000 migliaia di euro a valere sull'azione 4.2.1 del “Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità in Sicilia”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 18 febbraio 2015.

## Art. 64.

*Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale*

1. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e periodica revisione.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.



*Capo IV*

## FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO

## RISCOSSIONE SICILIA. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

## Art. 65.

*Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)*

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti;

c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

## Art. 66.

*Riscossione Sicilia s.p.a.*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla società sulla base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio.

3. A seguito del mancato riconoscimento del discharge per inesigibilità con provvedimento definitivo da parte del competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente rimosse.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è sostituito dal seguente:

“2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7-ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.”

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro.

6. Al fine di incrementare le entrate proprie della Regione, gli Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attività amministrative di rispettiva competenza avvalendosi di Riscossione Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'economia, con le quali sono individuate le modalità di razionalizzazione delle banche dati dei debitori e di efficientamento dello scambio di flussi informativi tra i soggetti interessati alla riscossione, anche attraverso apposito servizio di assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a.

7. Per il servizio di assistenza tecnica è riconosciuto esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.



## Art. 67.

*Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo*

1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza se rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al Fondo può essere trasferito personale dell'Ente acquedotti siciliani, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.

6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021.

## Art. 68.

*Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino “PIP Emergenza Palermo”*

1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino “PIP Emergenza Palermo”, ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con

le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una “dote lavoro” sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La “dote lavoro” di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017.

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.


5. La “dote lavoro” di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2; b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone;

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;



f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3-*sexies*, per le finalità di cui al comma 3-*ter*, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

##### Art. 69.

##### *Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese*

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18-*bis* - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi."

##### Art. 70.

##### *Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata*

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti". Al comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale n. 21/2014, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti".

2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.

3. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.

##### Art. 71.

##### *Convenzioni per la fornitura di biomasse*

o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali

1. Il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci "Un impegno per l'Energia (Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy)" convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verrà stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all'anno 2015, il suddetto costo è stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 72.

##### *Sostegno dei liberi Consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali*

1. A valere su parte della disponibilità dell'UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l'esercizio finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è attribuito un contributo di 600 migliaia di euro.

##### Art. 73.

##### *Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole "della presente legge," sono inserite le parole "nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all'altro,".

##### Art. 74.

##### *Interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale.*

1. L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.



2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.

Art. 75.

*Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali.*

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana. È ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.”

Art. 76.

*Interpretazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti stipulati dai Gruppi parlamentari.*

1. L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva da parte di Gruppi parlamentari in occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi deputati.

Art. 77.

*Patrocini onerosi*

1. Le manifestazioni di importo complessivo non superiore a euro 10.000,00 di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al comma 1 del citato articolo 39.

Art. 78.

*Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice*

1. Nell'ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del comune di Erice, di cui all'articolo 5 della suddetta legge, ancorché di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammes-

so al contributo di esercizio ai sensi degli articoli 4 e 10 della predetta legge regionale n. 68/1983. Il contributo è determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i ricavi presunti già stabiliti per i servizi funiviari con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521).

2. Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, numero 4), della legge regionale 14 giugno n. 68/1983 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l'impianto di funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).


Art. 79.

*Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi*

1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili di proprietà degli ex consorzi Asi, realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.

2. I contratti da registrarsi a cura e spese delle imprese, devono prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attività e mancato rispetto degli standard occupazionali. I consorzi e l'IRSAP controllano il rispetto delle predette condizioni e in caso di riscontrato inadempimento procedono alla disdetta del contratto di comodato per procedere all'assegnazione in comodato ad altre aziende, selezionate secondo graduatorie di merito, che garantiscano più alti indici occupazionali mediante la presentazione di piani d'impresa che documentino l'impatto occupazionale, i mercati di sbocco e la capacità finanziaria per far fronte ai nuovi investimenti. Analogamente devono essere stipulati i contratti per l'assegnazione degli immobili ancora liberi a nuove imprese.

3. Le imprese insediate o da insediarsi presso gli immobili degli ex consorzi sono tenute al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. Resta confermato il diritto di prelazione in favore delle imprese insediate in caso di vendita degli immobili. La vendita può avvenire anche utilizzando l'istituto della vendita con patto di riservato dominio per la durata di venti anni e con pagamento degli interessi legali maturati in sede di pagamento dell'ultima rata annuale. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al cinquanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge. I pagamenti effettuati da imprenditori già insediati negli immobili degli ex consorzi Asi, mediante il medesimo istituto del patto con riservato dominio, sono portati in compensazione e ricontrattualizzati secondo le superiori modalità.



## Art. 80.

*Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1-*bis* e nel registro delle associazioni di volontariato; i comitati locali dell'associazione della Croce Rossa Italiana costituiti dopo l'1 gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana, sono iscritti ad istanza di parte nei medesimi registri. L'associazione italiana della Croce Rossa è abilitata a svolgere nella Regione le funzioni previste dai commi 4 e seguenti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 178/2012.

## Art. 81.

*Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica*

1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 è così sostituito:

“Art. 7 - 1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle costruzioni sia nuove che derivanti da precedenti demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.”.

## Art. 82.

*Recepimento di norme in materia di attività musicali e spettacoli dal vivo*

1. È recepito l'articolo 7, comma 8-*bis*, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.


## Art. 83.

*Attività di estrazione di giacimenti minerari di cava*

1. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto un canone di produzione annuo che è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle:

Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione (espresse in ettaro)					
fino a 2 ha	oltre 2 ha fino a 5 ha	oltre 5 ha fino a 10 ha	oltre 10 ha fino a 20 ha	oltre 20 ha fino a 50 ha	oltre 50 ha
€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 6.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati (espressi in migliaia di metri cubi)					
fino a mc 100	oltre mc 100 fino mc 500	oltre mc 500 fino mc 1000	oltre mc 1000 fino mc 2000	oltre mc 2000 fino mc 5000	oltre mc 5000
€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00



2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune.

5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.".

#### Art. 84.

##### *Disposizioni in materia di medici specialisti di medicina veterinaria*

1. Al fine di implementare l'attività di controllo, prevenzione e lotta alle malattie animali e per la sicurezza alimentare, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate, per il triennio 2015-2017, ad incrementare le ore lavorative dei medici specialisti di medicina veterinaria impegnati nelle azioni previste dal piano nazionale di prevenzione 2014-2018, e a prorogare i contratti a tempo determinato dei medici di medicina veterinaria in servizio presso le ASP e presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed entro i limiti dei fabbisogni sanitari, cui si provvederà a valere sulla quota capitaria del fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle ASP e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

#### Art. 85.

##### *Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale*

1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.

#### Art. 86.

##### *Accreditamento enti di formazione professionale*

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

#### Art. 87.

##### *Distacco del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi*

1. È autorizzato il distacco per gli anni 2015-2016 del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi, già equiparato al personale del Corpo forestale della Regione, nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dello stesso Corpo forestale della Regione, con oneri a carico del Parco dei Nebrodi quale ente distaccante.

#### Art. 88.

##### *Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili*

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili è prioritario rispetto all'utilizzo industriale.

2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione.



3. Il titolare della concessione di acqua minerale è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie pari a 48 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non inferiore comunque a 2.500 euro, da corrispondere anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo di produzione, commisurato alla quantità di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione.

4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Art. 89.

*Modifica all'articolo 14 della legge regionale  
15 maggio 2013, n. 9*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2013 è sostituito dal seguente: “6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.”.

Art. 90.

*Rendicontazione dei costi per progetti formativi  
del CIAPI di Priolo*

1. Per le attività formative erogate dal CIAPI di Priolo Gargallo, ivi incluse quelle in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei relativi progetti formativi, trova applicazione il sistema di riconoscimento dei costi reali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea di finanziamento.

Art. 91.

*Norme in materia di autorizzazioni ambientali  
di competenza regionale*

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.


2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto:



PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006	€ 1.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, D.Lgs. n. 152/2006	€ 2.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006	€ 5.000,00	nulla
Valutazione d'impatto ambientale art. 23, D.Lgs. n. 152/2006	€ 3.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione di incidenza ambientale	€ 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	€ 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	€ 5.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	€ 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	€ 4.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/ VIA (porti)	€ 8.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	€ 5.000,00	+ 0.5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata AIA/ VIA	€ 8.000,00	+1.5 per 1000 del valore dell'opera

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'*iter* istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

#### Art. 92.

##### *Proroga dei termini per il recupero abitativo*

1. Il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 è ulteriormente differito alla data del 31 dicembre 2015.

#### Art. 93.

##### *Proroga dei termini per gli interventi di ampliamento e rinnovamento del patrimonio edilizio*

1. All'articolo 72, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".

#### Art. 94.

*Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale.*

1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.



4-ter. È fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

4-quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

#### Art. 95.

*Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle imprese agricole.*

1. Ad integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2015 al 2019, nella misura di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario da destinare quanto a 1.200 migliaia di euro agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (UPB 2.2.2.7.1 - capitolo 745606) e per 800 migliaia di euro alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 10.2.2.7.99 - capitolo 545601).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, un limite di impegno quinquennale di 2.000 migliaia di euro.

#### TITOLO V

#### EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

#### NORME FINALI

#### Capo I

#### EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

#### Art. 96.

#### *Fondi globali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nelle Tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata Tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.



## Art. 97.

*Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2015.

*Capo II*

## NORME FINALI

## Art. 98.

*Abrogazioni e modifiche di norme*

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera "g-bis) anticipi ai dipendenti per le spese di missione.";

b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse;

c) i commi 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale".

4. A decorrere dal 2016 all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonché mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni" sono sostituite con le parole "i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è sostituito dal seguente:

"5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n. 14."

## Art. 99.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia  
BACCEI

(Omissis).

**15R00346**

LEGGE 7 maggio 2015, n. 10.

**Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.***(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2  
(parte prima) n. 20 del 15 maggio 2015, n. 17)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 in forza di leggi, di decreti, di regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabelle A e C).

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabelle B e D).



## Art. 3.

*Elenchi*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore regionale per l'economia la facoltà di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 196/2009 sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. Al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017 è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

## Art. 4.

*Totale generale del bilancio triennale*

1. È approvato in 20.593.085 migliaia di euro in termini di competenza ed in 22.031.746 migliaia di euro in termini di cassa il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

2. È approvato in 19.777.271 migliaia di euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

3. È approvato in 19.583.176 migliaia di euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

## Art. 5.

*Allegati*

1. Per l'esercizio finanziario 2015 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

## Art. 6.

*Bilancio pluriennale*

1. È approvato in 59.953.532 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2017, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegata alla presente legge.

## Art. 7.

*Quadri*

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2015.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 2015

CROCETTA

(*Omissis*).

15R00347





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 9 0 5 \*

€ 6,00

